

COMUNE DI MARTIGNANA DI PO

PROVINCIA DI CREMONA

Prot. n. 5317

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 51 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025 - CONFERMA

L'anno duemilaventiquattro, addi ventitre del mese di Dicembre alle ore 19:00, nella sala consiliare Sala Consiliare.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, in modalità di video conferenza, come previsto dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.18 del 26/05/2022.

All'appello risultano:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	GOZZI ALESSANDRO	X		7	TURINI GABRIELE	X	
2	MARCHINI LUIGIA	X		8	GARAVALDI ANDREA	X	
3	CORTELLAZZI LAURA	X		9	FINARDI MARCO	X	
4	PIEDI FABIO	X		10	VIETTA MANUELA	X	
5	PRESTILEO TERESA	X		11	MELONI MAURO	X	
6	BERNARDELLI JESSICA	X					

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

Il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Rita Nanni**, in collegamento telematico, provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Dott. Alessandro Gozzi - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, i cui componenti sono collegati telematicamente al link <https://meet.google.com/bep-ztzj-ftc> per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025 - CONFERMA
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che la Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 all'art.1, comma 738, stabilisce che “a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019 e quindi si rende necessario procedere all'approvazione delle nuove aliquote IMU in conformità alla nuova normativa (L.160/2019);

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, L. n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono **esenti** dall'IMU;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2025 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

DATO ATTO della volontà di mantenere l'invarianza dell'aliquote IMU anche per l'anno 2025;

RITENUTO di confermare per l'anno 2025, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria, come di seguito indicato :

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,50 %;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019) euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- Fabbricati rurali a uso strumentale: 0,10 %;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (*finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati*): **esente**;
- Terreni agricoli: 1,06%;
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 1,06% di cui 0,76% riservata allo Stato;
- Aree fabbricabili: 1,06%;
- Ogni altro immobile: 1,06%.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, dispone che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che sarà parte integrante della delibera medesima;

VISTO l'allegato prospetto (**All. A**), parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "*... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...*";

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTO l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che la presenza del Sindaco e dei Consiglieri avviene mediante video conferenza a mezzo della piattaforma <https://meet.google.com/bep-ztjz-ftc> con conseguente accertamento da parte del Segretario Comunale dell'identità personale dei partecipanti e dei voti espressi in forma palese a norma di legge;

CON voti n.9 favorevoli, contrari zero, n.2 astenuti (Finardi e Vietta) espressi in forma palese da n.11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **DI CONFERMARE**, per l'anno di imposta 2025, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU, come di seguito indicato:
 - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,50 %;
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019) euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - Fabbricati rurali a uso strumentale: 0,10 %;
 - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (*finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati*): **esente**;
 - Terreni agricoli: 1,06%;
 - Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 1,06% di cui 0,76% riservata allo Stato;
 - Aree fabbricabili: 1,06%;
 - Ogni altro immobile: 1,06%.

come da prospetto allegato al presente provvedimento (**All. A**).

4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione ha effetto dal 1[^] **gennaio 2025**, ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006.

5. **DI PROVVEDERE** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
6. **DI PROVVEDERE**, altresì, alla pubblicazione del prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023.

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata votazione n.9 favorevoli, contrari zero, n.2 astenuti (Finardi e Vietta);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00

➤ Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 23/12/2024

OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025 - CONFERMA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime **parere favorevole** di **regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

*Il Responsabile
dell'MACROAREA II - Servizi Finanziari, Bilancio e
Conti*

F.toDott. Alessandro Gozzi

Martignana di Po, addì 12/12/2024

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime **parere favorevole** in riguardo alla **regolarità contabile** di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la **copertura finanziaria** ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

*Il Responsabile
dell'Area Finanziaria*

F.to Alessandro Gozzi

Martignana di Po, addì 12/12/2024

Prospetto aliquote IMU - Comune di MARTIGNANA DI PO

ID Prospetto 2538 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 2/12/2024 alle 11:00:44

COMUNE DI MARTIGNANA DI PO

ALLEGATO ALLA DELIBERA ^{C.C.}
~~G.C.~~

N. 51 DEL 23/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Alessandro Gozzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Rita Nanni

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio comunale n. **51** del **23/12/2024** avente per oggetto: **ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025 - CONFERMA**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 28/12/2024 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.martignanadipo.cr.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Martignana di Po, 23/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Rita Nanni

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Martignana di Po, 23/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Rita Nanni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Rita Nanni

